

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4156

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SERVELLO e GONELLA GIUSEPPE

Presentata il 4 ottobre 1962

**Modifica dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521,
sulla disciplina transitoria delle locazioni degli immobili urbani**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È risaputo che l'ideale della giustizia sta nella coordinazione degli sforzi individuali di tutti per il conseguimento di quel bene che è stato giustamente definito « sommo bene ».

Ed anche se etica e diritto, categorie dello stesso imperativo morale, hanno natura e funzioni diverse, ciò nonostante il loro identificarsi, per effetto di un progressivo loro assorbimento, quali forze direttrici dello spirito, è infine la mèta ideale del faticoso cammino degli uomini.

Dal che discende una ovvia osservazione: che il diritto, e la norma agendi che lo giustifica e lo definisce, non è soltanto la raffigurazione di un potere di disporre, ma anche di un dovere di coordinare l'azione che consegue dall'esercizio di quel potere, ai fini degli altri e del tutto, affinché la convivenza umana e, nell'ambito dei singoli Stati, delle collettività nazionali, sia garantita e ne sia assicurato il progressivo miglioramento.

Cosicché, quando una norma viene invocata, e a protezione dell'interesse che tutela si pone in moto la forza statuale onde siano rimossi gli ostacoli che si oppongono al suo soddisfacimento senza tener conto di situazioni di fatto individuali e sociali che

suggeriscono che quella invocazione, quella protezione debbono essere volontariamente temperate nella considerazione di un complesso di interessi individuali non ignorabili e quindi di un interesse sociale, che soprattutto nell'attuale evoluzione della società devono essere tenuti presenti, si impongono provvedimenti legislativi rivolti ad impedire un sostanziale abuso o mal uso del diritto snaturante quell'uso legittimo che solo poteva e può essere consentito a chi ne è titolare.

Il caso concreto è dato dall'abuso o mal uso che si è fatto in alcune località e in alcuni centri nazionali dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, per cui l'esercizio del diritto dalla legge, all'articolo menzionato previsto, nel dispregio di quegli interessi individuali e di quell'interesse sociale sopra ricordati dimostra la opportunità, se si vuole la necessità, di dare alla materia una disciplina legislativa, che, non cancellando un diritto del locatore lo adegui alla tutela di un interesse del conduttore da quello completamente trascurato.

Confidiamo, perciò onorevoli colleghi, che vorrete accordare alla presente proposta di legge motivata dai principi sopra espressi la vostra sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sostitutivo del 2° comma dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti nei numeri 2°) e 3°) dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, il locatore è tenuto ad offrire al conduttore la scelta tra il trasferimento in altro alloggio idoneo, il cui canone locatizio comporti una maggiorazione non superiore al 20 per cento del canone del precedente immobile o la corresponsione al conduttore di un indennizzo pari a 24 mensilità dell'ultimo canone di locazione, detratte, in ogni caso, le mensilità relative all'eventuale periodo di occupazione dell'immobile successivo alla convalida dello sfratto ».